

Circolare n. 6 del 27/10/2014

SERVIZIO ENTRATE CONTRIBUTIVE

Circolare n. 6 del 27/10/2014

A TUTTE LE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi

e p.c.

ALLA F.N.S.I.
Roma

ALLA F.I.E.G.
Roma e Milano

ALLA AERANTI CORALLO
Ancona

ALL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
Roma

AGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA INPGI
Loro Sedi

ALLA CASAGIT
Roma

OGGETTO: Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014. Sgravio contributivo per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello per l'anno 2013.

Il decreto interministeriale 14 febbraio 2014 (G.U. del 29/05/2014, n. 123) ha disciplinato, per l'anno 2013, lo sgravio contributivo, per l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, introdotto dalla legge 24 dicembre 2007.

L'INPS, con la circolare n. 78 del 17 giugno 2014 ha illustrato i criteri per l'ammissione al beneficio contributivo ed ha fornito, altresì, le indicazioni per la richiesta dello sgravio anche per le aziende con personale assicurato presso l'INPGI. Portate a termine le operazioni richieste dalla norma, l'INPS ha poi provveduto a comunicare ad aziende ed intermediari l'avvenuta ammissione al beneficio.

Con la presente si illustrano, di seguito, le modalità operative che i datori di lavoro – con personale assicurato presso l'INPGI - dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo in oggetto.

Con riguardo all'entità dello sgravio, **si ricorda che gli importi comunicati dall'INPS ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione.**

Nel caso in cui - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, **il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.**

Si precisa, altresì, che - per il calcolo dello sgravio - deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corrispondenza

Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai giornalisti iscritti alla gestione INPGI sostitutiva dell'AGO, per ciò che concerne l'ambito applicativo relativo ai contributi oggetto dello sgravio e alla retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 2,25% entro cui operare lo sgravio, si rimanda alle precisazioni fornite dall'INPS con la citata circolare n. 73 del 17 giugno 2014.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro che – con riferimento ai dipendenti assicurati presso l'INPGI – abbiano, a suo tempo, presentato una apposita domanda all'INPS e siano stati ammessi allo sgravio per l'anno 2013 opereranno come segue:

- determineranno l'ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall'INPS;
- riporteranno il relativo importo nella sezione "Totali e Stampe" - "Altri Contributi" – "Sgravi Decontribuzione" della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito "Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A." e/o "Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.", a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.

Qualora la denuncia mensile non consentisse l'integrale compensazione fra gli importi a debito e quelli a credito, le somme eventualmente eccedenti potranno essere compensate nei mesi successivi. Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate **entro e non oltre il mese di dicembre 2014** (ultima denuncia contributiva utile, con scadenza 16/01/2015).

I datori di lavoro che per diversi motivi, quali, ad esempio, la sospensione e/o cessazione dell'attività dell'impresa o semplicemente per incapacienza del debito contributivo, non siano in grado di fruire della predetta compensazione, potranno avanzare all'Istituto – sempre entro e non oltre il 16/01/2015 - apposita istanza di rimborso.

All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Si ricorda, infine, che le aziende che non abbiano presentato all'INPS una apposita domanda per i giornalisti iscritti all'INPGI, anche se autorizzate da tale ente ad operare lo sgravio per il resto del personale dipendente (assicurato in altri enti/gestioni previdenziali), non potranno usufruire del beneficio contributivo a valere sulla contribuzione dovuta all'INPGI.

IL DIRIGENTE

Augusto Moriga